


# Trade & Sanctions Compliance

International Trade & Customs

KPMG Italy

—  
Febbraio 2026



# Trade & Sanctions Compliance

In un contesto sempre più dinamico, quale quello del **commercio internazionale**, le imprese si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse e regolamentate. Con la costante evoluzione della situazione **geopolitica** e della tecnologia, le normative internazionali sono diventate più **stringenti**, rendendo il commercio internazionale un'attività che richiede attenta valutazione.

Chiunque operi a livello internazionale è tenuto ad ottemperare alla normativa nazionale, ma anche alle regolamentazioni dell'Unione Europea, compresi i **controlli all'esportazione e alle importazioni** e le restrizioni nei confronti di specifici **Paesi terzi**.

In termini pratici, ogni operatore commerciale deve adottare un sistema di *compliance* interna e condurre una valutazione approfondita dei rischi associati ad ogni transazione commerciale internazionale.

I sistemi obsoleti o inadeguati di *compliance* rallentano la crescita di un'impresa nel mercato globale, ma soprattutto la espongono a importanti sanzioni e conseguenze legali.

È fondamentale quindi adottare le migliori pratiche di *compliance* aziendale al fine di garantire la sicurezza e il successo delle operazioni commerciali effettuate nel complesso panorama del commercio internazionale.



# Trade Compliance

## La Disciplina dei Beni Dual Use

Il **Regolamento UE 2021/821 s.m.i.** (c.d. Regolamento *Dual Use*) definisce il quadro normativo unionale in tema di controllo sulla movimentazione di **beni e materiali sensibili** c.d. *dual use*, ovvero di quei prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che, sebbene siano principalmente di uso civile, possono essere utilizzati anche per un uso militare.

I prodotti ritenuti *dual use* sono elencati nell'**Allegato I** al Regolamento UE 2021/821 secondo una suddivisione in 10 categorie.

E' bene tenere a mente che oltre ai beni elencati nell'Allegato I, vi sono ulteriori **beni che** possono essere soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento *Dual Use*: è il caso della c.d. "**clausola Catch-all**", che si applica quando l'operatore è al corrente o è stato informato dalle Autorità competenti della destinazione ad un uso militare di uno specifico bene, nonché degli **elenchi nazionali di prodotti a duplice uso** che possono essere adottati dai singoli Stati Membri ai sensi dell'Art. 9 del Reg. UE 2021/821.

L'esportazione dei beni *dual use*, è consentita previa **autorizzazione all'esportazione** rilasciata dall'autorità nazionale competente (**UAMA**).

La disciplina *dual use* prevede **precisi obblighi** a carico degli operatori coinvolti, quali il possesso di specifiche autorizzazioni all'esportazione, l'obbligo di tenuta di registri e di rendicontazione mentre la predisposizione dei c.d. **Programmi Interni di Conformità** (PIC o ICP) è fortemente consigliata anche alla luce delle Raccomandazioni UE 2019/1318 e 2021/1700.

Il quadro unionale in materia di controllo delle esportazioni di beni *dual use* è stato implementato a livello nazionale dal **D.Lgs. 221/2007**.

## La Disciplina dei Beni Single Use

Per "**materiali di armamento**", o "**beni single use**", s'intendono gli *items* che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

In Italia, la movimentazione dei materiali d'armamento è disciplinata dalla **Legge n. 185 del 9 luglio 1990**, integrata dal Regolamento di attuazione – D.M. 7 gennaio 2013, n.19 che recepisce la Direttiva comunitaria 2009/43/CE del 6 maggio 2009, la quale semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti per la difesa.

L'operatore unionale che intende movimentare materiali di armamento è tenuto innanzitutto a richiedere all'autorità nazionale competente una **preventiva autorizzazione all'inizio delle trattative contrattuali** per l'esportazione, l'importazione o il transito intracomunitario dei beni *single use*.

Parimenti, anche le operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di beni *single use* sono sottoposte a controlli che comprendono l'individuazione del destinatario finale al fine del rilascio della relativa **autorizzazione**.



# Trade Compliance

## Conflict Minerals

Il **Regolamento UE 2017/821 s.m.i.** è stato introdotto per affrontare le problematiche legate all'estrazione e al commercio di minerali provenienti da aree di conflitto. Talune risorse naturali, se sfruttate in modo non responsabile, possono contribuire al finanziamento di conflitti violenti e compromettere gli sforzi per lo sviluppo, la buona governance e lo Stato di diritto (da qui l'espressione di "Conflict Minerals").

Il Regolamento UE 2017/821 impone agli operatori economici che importano annualmente determinati quantitativi di minerali o metalli contenenti stagno, tantalio e tungsteno e oro di esercitare la dovuta diligenza sulla propria catena di approvvigionamento adottando procedure di gestione interna per garantire fonti di approvvigionamento responsabili.

L'obbligo sorge per: (i) coloro che operano a monte, ad es. industrie estrattive, commercianti di materie prime, fonderie, raffinerie e (ii) coloro che operano a valle, ad es. coloro che ricevono i prodotti direttamente dalla fonderia/raffineria o dai rivenditori del prodotto finale.

La gestione dei minerali di conflitto deve essere organizzata nell'ambito del controllo delle importazioni, attraverso l'adozione di procedure interne quali appositi audit da parte di società esterne, tramite il rafforzamento dei rapporti con i fornitori, nonché attraverso appositi canali di comunicazione con le autorità.

## Lavoro Forzato

Il 12 dicembre 2024 è stato pubblicato in GUUE il Reg. UE 2024/3015 del 27 novembre 2024, che stabilisce il divieto per gli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché di esportare dall'Unione, i **prodotti ottenuti tramite lavoro forzato**.

Con l'adozione del nuovo regolamento, il Consiglio ha introdotto un quadro normativo volto a prevenire l'utilizzo del lavoro forzato nella produzione di beni sia all'interno dell'Unione europea sia lungo le catene di approvvigionamento, conferendo dunque all'UE il potere di vietare e ritirare dal mercato qualsiasi prodotto, indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato o importato nell'UE, qualora venga dimostrato il ricorso al lavoro forzato nel processo produttivo.

Il regolamento istituisce, inoltre, una procedura dettagliata volta ad investigare, accertare ed affermare la violazione del divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell'UE, nonché di esportazione dall'UE dei prodotti ottenuti tramite il lavoro forzato.

Con il Reg. UE 2024/3015, la Commissione UE ha istituito una **banca dati** indicativa e non esaustiva delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato.

Il presente regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ovvero il 13 dicembre u.s. ma sarà applicabile a decorrere dal **14 dicembre 2027**.



# Sanctions Compliance

## Misure restrittive imposte dall'Unione Europea

Le **misure restrittive imposte dall'UE**, adottate autonomamente o su esecuzione delle decisioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, possono essere dirette contro **governi di Paesi terzi**, nonché contro **entità non statali, persone fisiche o giuridiche** e sono volte a limitare la fattibilità delle operazioni commerciali da parte degli operatori economici unionali.

Attualmente vi sono numerosi programmi sanzionatori unionali in vigore nei confronti di diversi Paesi. Tra questi, i programmi sanzionatori più complessi sono quelli elaborati nei confronti di **Iran e Russia**.



I regimi sanzionatori impongono in capo agli operatori economici restrizioni alla movimentazione di specifici beni e tecnologie nonché alla prestazione di taluni servizi. Le restrizioni prevedono inoltre il divieto di intrattenere rapporti commerciali con **individui, entità e società listate**.

Anche i regimi sanzionatori adottati da Paesi terzi, quando di carattere **extra-territoriale**, richiedono particolare attenzione. I **programmi sanzionatori statunitensi** infatti prevedono specifiche sanzioni in grado di colpire anche soggetti non statunitensi stabiliti in diverse giurisdizioni.

# Sanctions Compliance



## Il programma sanzionatorio verso la Russia

Tra i regimi sanzionatori dell'Unione europea, vale la pena menzionare quello imposto nei confronti della **Russia** in ragione della politica di aggressione verso l'Ucraina.

Il regime, implementato dai **Regolamenti UE 2014/833 e 2014/269**, prevede sanzioni sia oggettive che soggettive. A livello merceologico, sono previste **restrizioni all'esportazione** di tecnologie avanzate e beni sensibili a duplice uso, nonché all'importazione di

una varietà di beni, tra cui i **prodotti siderurgici** esportati dalla Russia o originari della Russia e sottoposti a trasformazione in un paese terzo.

Le **misure soggettive** prevedono il congelamento dei beni dei soggetti listati e il divieto di fornire loro fondi e risorse economiche.

L'UE ha inoltre adottato **due nuove regimi sanzionatori** verso la Russia: il **Regolamento UE 2024/1485**, che istituisce un nuovo quadro di misure restrittive nei confronti dei responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, della repressione della società civile, dell'opposizione democratica, nonché dell'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto in Russia, e il **Regolamento UE 2024/2642**, volto a contrastare le c.d. "minacce ibride" poste in essere dalla Federazione russa. Per "minacce ibride" si intendono attività eterogenee poste in essere dalla Federazione russa e da soggetti russi, che violano principi democratici, lo Stato di diritto e il diritto internazionale a cui aderisce l'Unione europea.

La complessità e l'impatto delle misure restrittive adottate verso la Russia ha determinato negli operatori commerciali una maggiore consapevolezza degli **obblighi di due diligence** in ogni operazione transazionale, onde evitare di incorrere in violazioni o in episodi di **circonvenzione delle misure restrittive** unionali.

## Il programma sanzionatorio verso l'Iran

Il regime sanzionatorio adottato dall'Unione europea nei confronti dell'Iran si basa attualmente su **tre distinti regolamenti**:

- il **Regolamento UE 2011/359** che prevede misure restrittive in relazione a gravi violazioni dei diritti umani in Iran;
- il **Regolamento UE 2012/267** che prevede misure restrittive in relazione alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- il **Regolamento UE 2023/1529** che prevede misure restrittive in vista del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.

Tale programma sanzionatorio comprende misure restrittive sia di **carattere soggettivo**, prevedendo il congelamento dei beni dei soggetti listati e il divieto di mettere a loro disposizione i fondi e le risorse economiche, sia di **carattere oggettivo**, limitando l'esportazione verso l'Iran di armi, attrezzature, beni e tecnologie sensibili.



# Il nuovo D. lgs. 211/2025: recepimento della Direttiva UE 2024/1226

Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 che recepisce a livello nazionale la Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Il D.lgs 211/2025 introduce nuove fattispecie di reato connesse alla violazione dei regimi sanzionatori unionali, intervenendo sia su:

Codice Penale

D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 211/2025 è entrato in vigore il 24 gennaio 2026

## Codice Penale

- **Art. 275-bis c.p.** – Violazione o elusione delle misure restrittive UE. Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 25.000 a euro 250.000.
- **Art. 275-ter c.p.** – Violazione di obblighi informativi imposti dalle misure restrittive UE. Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da euro 15.000 a euro 50.000.
- **Art. 275-quater c.p.** – Operazioni o servizi in violazione delle condizioni autorizzative. Reclusione da 2 a 5 anni e multa da euro 25.000 a euro 150.000.
- **Art. 275-quinquies c.p.** – Vendita o trasferimento, con colpa grave, di prodotti militari o a duplice uso (Reg. UE 2021/821). Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 15.000 a euro 90.000.
- **Art. 275-octies c.p.** – In caso di condanna o patteggiamento, è prevista la confisca obbligatoria.

Il D.Lgs. 211/2025 ha introdotto nel Codice penale specifiche **circostanze aggravanti** (art. 275-sexies c.p.) e **attenuanti** (art. 275-septies c.p.) per i reati in materia di violazione delle misure restrittive UE.

## D.Lgs. 231/2001

### Art. 25-octies.2 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

L'ente risponde con sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato globale: **dall'1% al 5% per le violazioni più gravi**, come quelle di cui agli articoli **275-bis e 275-quater**, e dallo **0,5% all'1%** per le violazioni degli obblighi informativi di cui all'articolo **275-ter**.

Quando non è possibile determinare il fatturato, le sanzioni sono fissate in misura fissa, **da 3 a 40 milioni di euro per i reati più gravi** e da **1 a 8 milioni per quelli meno gravi**.

Accanto alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive di durata significativa: **da due a sei anni se il reato è commesso da soggetti apicali**, e da **uno a tre anni se commesso da soggetti sottoposti alla direzione altrui**.

Infine, in caso di reiterazione, **le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo**.

# Trade & Sanctions Compliance

## Perché è necessaria un'adeguata procedura di compliance

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalle misure in ambito *export control* e *sanctions compliance* espongono gli operatori a importanti **sanzioni amministrative e penali** ai sensi del D.Lgs 211/2025 e del D.Lgs. 221/2017, nonché a **perdite finanziarie e di opportunità commerciali nonché al rischio di deterioramento reputazionale**. E' quindi fondamentale, per l'operatore economico, condurre un'**accurata due diligence**, prima di procedere con qualsiasi operazione di *import/export*, basata su un'analisi di triplice ordine:

### Oggettiva

con la verifica sulla corretta classificazione doganale dell'*item*, sulla sua natura *dual use e/o single use*, e sull'eventuale impatto di misure restrittive.

### Soggettiva

relativa alle controparti commerciali con cui l'operatore intende intraprendere la propria attività commerciale e gli utilizzatori finali dei prodotti esportati al fine di evitare di concludere operazioni che coinvolgano soggetti sanzionati.

### Geografica

tesa ad individuare i regimi sanzionatori applicabili, in termini di embarghi, di sanzioni settoriali o individuali, nei confronti del Paese terzo di destinazione dei beni.



KPMG offre **sessioni di formazione** agli operatori economici che vogliono operare in *compliance* con la normativa internazionale, trasmettendo il "*know how*" necessario per muoversi nel complesso panorama del commercio estero.



# La strategia KPMG

## Le vostre sfide, il nostro impegno

**In un mercato globale dinamico e complesso, il successo risiede in strategie di eccellenza.**

Grazie alla consolidata *expertise* in ambito doganale e di *trade & sanctions compliance* nonché al network globale di KPMG, composto da professionisti presenti in 143 Paesi, il team *International Trade & Customs Italy* offre alle aziende italiane attive nel commercio internazionale di beni e servizi, un'assistenza strategica di prim'ordine, prevedendo soluzioni diversificate e personalizzate al singolo *business* volte a permettere ai propri clienti non solo di mantenere il controllo delle proprie operazioni commerciali ma di essere i veri protagonisti dello scenario globale in cui operano.

Con il nostro supporto, potrete navigare nella complessità del commercio internazionale con fiducia, sbloccando nuove opportunità e realizzando così il vostro pieno potenziale globale.

Predisposizione e Implementazione di Programmi Interni di Conformità (PIC) e *compliance assessment*

Contrattualistica

- Redazione di contratti commerciali e/documentazione collegata
- Redazione di c.d. *sanctions clauses*

Assistenza di portata globale per i progetti più complessi, grazie al network internazionale di KPMG

Assistenza nell'ottenimento di autorizzazioni all'esportazione

Analisi preliminare di triplice ordine:

- Classificazione doganale e analisi oggettiva
- Screening soggettivo
- Analisi geografica

Consulenza legale e pareristica sull'impatto della normativa *export controls* e *sanctions compliance*

Assistenza giudiziale dinanzi alle Autorità giurisdizionali nazionali e unionali

Formazione alle aziende con vari livelli di approfondimento

I servizi offerti dal T&C Team di KPMG



## Massimo Fabio

**EMEA Regional Leader**  
Partner, International Trade & Customs  
KPMG, Tax & Legal  
E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)  
T: +39 06 809631  
M: +39 348 2702922  
[LinkedIn](#)



## Nassim Abboud

Senior Manager, International Trade & Customs  
KPMG, Tax & Legal  
E: [nabboud@kpmg.it](mailto:nabboud@kpmg.it)  
T: +39 02 676441  
M: +39 347 3769387  
[LinkedIn](#)



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

Per maggiori informazioni riguardanti il settore doganale di KPMG visitate la pagina [International Trade and Customs](#).

Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per gli Audit Client di KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.

© 2026 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.